



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE
Codice fiscale e Partita IVA 00663280162
tel. 0346 51 014 fax 0346 51 694 e-mail: info@comune.vilminore.bg.it

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del _____ n° _____, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, comprensivi di due giornate di mercato.

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 Applicazione della normativa

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, sul territorio comunale di Vilminore di Scalve. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, che comportino occupazioni di aree pubbliche e nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni.

Le presenti norme non trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali organizzate ai sensi della legge regionale 29 aprile 1980, n. 45, e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante.

Art.2 Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente regolamento dobbiamo intendere per:

a) **commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

L'attività può essere esercitata:

A) - in posteggi dati in concessione decennale o occasionale;

B) - in modo itinerante;

b) **aree pubbliche**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) **posteggio**, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) **mercato su strada**: il mercato che occupa per un certo tempo della giornata spazi aperti non predisposti ad accoglierlo;

f) **mercato esclusivo o specializzato**: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;

g) **mercato stagionale**: quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi;

h) **mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari;

i) **fiera o sagra**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

l) **fiera specializzata**: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere;

m) **fiera locale**: quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri;

n) **commercio itinerante su aree pubbliche**: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;

o) **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione, dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;

- p)**operatore**: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- q)**operatore spuntista**: soggetto che aspira ad ottenere l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti;
- r)**presenze in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- s)**presenze effettive in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione.”;
- t)**settore merceologico**: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali in “alimentare” e “non alimentare”;
- u)**tipologia merceologica**: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;
- v)**società di persone**: sta ad indicare società di persone regolarmente costituite, intendendosi come tali la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

Art. 3 Autorizzazioni

L'esercizio del commercio su aree pubbliche come definito dall'articolo precedente è soggetto ad apposita autorizzazione comunale rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite, previo accertamento, effettuato sulla base della normativa vigente, dei requisiti e della mancanza dei divieti previsti dall'art. 1 bis della L.R. L.R. 21 marzo 2000 n. 15, come modificata dalla Legge regionale 31 marzo 2008 n. 8.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera “A” è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante, di cui alla lettera “B” è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio ed abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

Le autorizzazioni di cui sopra sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di cui all'articolo 1bis della L.R. 21 marzo 2000 n. 15, come modificata dalla Legge regionale 31 marzo 2008 n. 8.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

Art. 4 Concessione dei posteggi

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali, o di una autorizzazione, limitata alla durata della manifestazione, per occupare i posteggi in una fiera o altre manifestazioni occasionali.

CAPO II – ORGANI PREPOSTI

Art. 5 Competenze amministrative

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni/autorizzazioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite al Funzionario responsabile Settore Commercio, in esecuzione delle disposizioni e programmazione contenute nel presente regolamento.

CAPO III – PROGRAMMAZIONE

Art. 6 Obiettivi

Il Comune di Vilminore di Scalve, nella predisposizione degli atti programmatori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche assicurando la migliore produttività del sistema e qualità del servizio da rendere al consumatore;
- assicurare il principio della libera concorrenza tra le diverse tipologie distributive garantendone un armonico ed equilibrato sviluppo distributivo;
- che le aree individuate per lo svolgimento di mercati o fiere siano di facile accesso ai consumatori, presentino sufficienti spazi a parcheggio per gli operatori, arrechino minimo disagio alla popolazione residente, salvaguardino gli aspetti urbanistici, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- servano a riequilibrare i flussi di domanda e offerta presenti sul territorio;
- garantire una viabilità fluida senza situazioni di pericolo durante l'esercizio dell'attività distributiva itinerante.

Art. 7 Orario di attività

- a) l'esercizio dell'attività può essere effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
- b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
- c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati di cui alla presente legge che si svolgono in giornate domenicali o festive;"
- e) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati;
- f) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;
- g) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

CAPO IV – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Art. 8 Procedura di rilascio

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A):

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla della L.R. 21 marzo 2000 n. 15, come modificata dalla Legge regionale 31 marzo 2008 n. 8.
2. Il Responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.”;
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.
4. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1bis della della L.R. 21 marzo 2000 n. 15, come modificata dalla Legge regionale 31 marzo 2008 n. 8.
 - c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
 - d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
 - e) il settore o i settori merceologici.
5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
 - b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 1 bis comma 8 della Legge suddetta;
 - c) anzianità di registro delle imprese;
 - d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.
6. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5.
Contro la graduatoria stilata dal Settore Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.
L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.
7. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
8. Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.

Autorizzazione tipo B) - per il commercio in forma itinerante:

9.L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n°114/98, è rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone.

Nella domanda, in competente bollo, da inviare a mezzo lettera raccomandata o recapitata a mano, l'interessato deve dichiarare:

- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 bis della L.R. 15/2000, come modificata dalla L.R. 8/2008;
- il settore o i settori merceologici relativi ai prodotti che intende porre in vendita;
- di non essere in possesso di altra autorizzazione per il commercio in forma itinerante;

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il comune, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, rilascia la prescritta autorizzazione.

La domanda si intende accolta qualora l'Amministrazione comunale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Il comune che riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata.

Art. 9 Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis della L.R. 15/2000, come modificata dalla L.R. 8/2008;

2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione e su aree pubbliche in forma itinerante, è effettuata dal comune previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

4. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

5. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

Art. 10 Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Il comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga per comprovata necessità, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti prescritti, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale agli operatori della Polizia Locale e alla Forza Pubblica;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
- f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera.”;

11) Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.”;

Art. 12 Dimostrazione del titolo ed informazioni

L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di esibire in originale l'autorizzazione posseduta, ad ogni richiesta da parte degli Agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica, o di addetti comunali preposti al controllo.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale deve essere immediatamente sospesa e se entro 10 giorni non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza si procederà in termini sanzionatori.

Il Responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla data di adozione, comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di revoca, di modifica dell'autorizzazione, nonché tutte le variazioni relativi a subingressi, cessazioni, decadenze.

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Responsabile del procedimento trasmette alla C.C.I.A.A. la situazione relativa ai mercati e fiere indicando:

1. la denominazione della fiera o mercato;
2. la loro localizzazione;
3. l'ampiezza delle aree;
4. il numero dei relativi posteggi;
5. la durata;
6. l'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato;
7. i nominativi degli assegnatari dei posteggi.

CAPO V - POSTEGGI

Art. 13 Posteggi

Gli standard dimensionali minimi che il Comune prende come riferimento per i posteggi dei mercati di nuova istituzione e per quelli potenziati o ampliati sono stabiliti dalla Giunta Regionale.

I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto, che gli venga concesso un altro posteggio libero, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

La concessione del posteggio mercatale o isolato, ha una durata di dieci anni, ad eccezione delle concessioni già esistenti, per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore ed alla scadenza, potrà essere rinnovata, con semplice comunicazione dell'interessato.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

L'operatore commerciale ha diritto all'utilizzo del posteggio assegnato per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'art. 8 del presente regolamento, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto richiedente è già titolare.

Art. 14 Produttori agricoli

Gli interessati presentano domanda all'Amministrazione comunale per il rilascio dell'autorizzazione comunale, con le indicazioni del posteggio che chiedono in concessione.

Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del 3% dei posteggi mercatali complessivamente disponibili.

La domanda per l'assegnazione del posteggio riservato ai produttori agricoli, deve essere inviata al comune, mediante lettera raccomandata o consegnata direttamente all'ufficio protocollo, in competente bollo e deve contenere:

- generalità
- indirizzo
- codice fiscale
- prodotti che si intendono porre in vendita
- indicazione del periodo di vendita (annuale o stagionale)
- la qualità di produttore agricolo mediante certificato in carta libera rilasciato dal comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti da porre in vendita
- la specifica qualifica di produttore agricolo attestata dall'iscrizione alla camera di commercio nella sezione imprenditori o coltivatori diretti.

L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli può essere annuale o stagionale, inteso quest'ultimo per un periodo inferiore a 180 e superiore a 90 giorni.

A seguito delle domande presentate viene formata una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, secondo i seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato
- maggior numero di presenze nell'ambito del mercato
- maggior anzianità nella qualità di produttore agricolo

a parità dei predetti titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o consegna della stessa.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, l'Amministrazione comunale pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopra indicati.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Amministrazione comunale entro 15 giorni dalla sua spedizione.

Le domande non accolte verranno archiviate e i richiedenti, qualora interessati ad eventuali nuove assegnazioni, dovranno riproporre nuova domanda. La concessione annuale del posteggio ha validità fino al 31.12 dell'anno in cui è stata rilasciata. Il titolare, qualora interessato, deve inoltrare comunicazione di riconferma entro il 30.11 per l'anno successivo, diversamente si intende rinunciatario.

La concessione stagionale deve essere riconfermata mediante comunicazione da presentarsi prima della scadenza del periodo in corso, diversamente si intende rinunciatario.

Alla comunicazione di riconferma deve essere allegato certificato o autocertificazione riguardante la localizzazione dei terreni dell'impresa agricola e l'iscrizione alla camera di commercio.

La certificazione deve essere rinnovata annualmente.

Art. 15 Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio

La concessione decennale dei posteggi nelle aree mercatali segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

L'occupazione di posteggi nell'area della fiera o sagra locale, nelle manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.

Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

1. la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
2. la sua ubicazione;
3. i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
4. la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;
5. la prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
6. altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

La concessione del posteggio ha una durata decennale e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato.

Art. 16 Uso del posteggio

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

1 il titolare del posteggio, al fine di migliorare la propria posizione, può presentare domanda al comune intesa ad ottenere l'autorizzazione per il trasferimento in uno dei posteggi reso eventualmente libero, ovvero a scambiarsi tra concessionari i relativi posteggi, subordinato al preventivo parere favorevole del personale preposto alla direzione del mercato;

2 non si può occupare più spazio di quello concesso;

3 tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa;

4 i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;

5 non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita, salvo casi di forza maggiore;

6 i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;

7 è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;

8 è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;

9 non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;

10 è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;

11 i rifiuti devono essere raccolti in scatole o sacchi e conferiti ai punti di raccolta appositamente stabiliti al termine dell'attività; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;

12 è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;

13 è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;

14 l'assegnazione dei posteggi liberi, è disposta giornalmente dalla Polizia Locale sulla base di quanto disposto dal successivo articolo 29.

Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

Art. 17 Condotta dei venditori

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi.

Art. 18 Indennizzo, rimborsi, responsabilità

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura, per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionale.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri Uffici. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore; pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per cause meteorologiche, nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 19 - Circolazione all'interno delle aree

Durante lo svolgimento del mercato, fiera o altra manifestazione, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi e mendicanti.

Art. 20 Canone di occupazione e di concessione

In osservanza del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero di un canone commisurato all'utilizzo del posteggio e dei relativi servizi prestati sull'area.

Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento di un canone annuale di concessione determinato dalla Giunta Comunale. Il canone di concessione è riscosso in una unica rata da effettuarsi entro il 30 ottobre di ogni anno per gli operatori del mercato annuale, e, in un'unica rata, da pagarsi anticipatamente entro la prima giornata, per il mercato stagionale. Entrambe le riscossioni avverranno mediante bollettino di conto corrente postale che verrà inviato in tempo utile ad ogni titolare di posteggio.

Il mancato versamento entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stesso, maggiorato degli interessi di legge.

Art. 21 Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio

La revoca dell'autorizzazione del posteggio può sempre essere disposta in qualunque momento dal Settore Commercio senza oneri a carico del Comune.

La revoca della concessione è disposta dal Funzionario responsabile del Settore Commercio per motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore, con esclusioni di oneri a carico del Comune. In questo caso il titolare ha diritto ad ottenere un altro posteggio sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata.

Il nuovo posteggio concesso deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e l'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio revocato.

CAPO VI – ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

Art. 22 Direttive per l'attività in forma itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 8, comma 4 ter.”

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

Il titolare di posteggio, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio .

In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Art. 23 Tempi e modalità di sosta

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, della durata di un'ora; dopodiché l'operatore dovrà spostarsi di almeno 300 ml. calcolati sul tragitto pedonale più breve.

L'orario di vendita è determinato come segue:

1. **ORARIO GIORNALIERO:** non prima delle ore 08,00 e non oltre le ore 20,00, senza alcuna interruzione
2. **GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE:** non è consentita l'attività in forma itinerante nelle giornate domenicali e festive.

Al fine di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione stradale, gli operatori itineranti dovranno rigorosamente rispettare le norme del Codice della Strada. Per lo stesso motivo è altresì vietata l'attività nelle seguenti vie di Vilminore di Scalve: Via Vittorio Emanuele, Via C. Albertoni, P.zza Papa Giovanni XXIII, P.zza Vittorio Veneto, P.zza Giustizia, via A. Figura. Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo “B” sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del DLgs 114/98 in materia di vendita a domicilio.

CAPO VII DETERMINAZIONE E DIMENSIONAMENTO AREE PUBBLICHE

Art. 24 Determinazione dell'ampiezza delle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio

A norma dell'art. 28 comma 15° del D.lgs. n°114/98, l'Amministrazione comunale, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.

Art. 25 Dimensionamento dell'area da destinare al mercato settimanale

A norma delle disposizioni vigenti si determina l'ampiezza dell'area del mercato settimanale così articolata:

1. MERCATO ANNUALE: P.zza Vittorio Veneto – P.zza Giustizia n° 9 posteggi:

- n° 3 posteggi settore alimentare (POSTEGGI 3-8-5)
- n° 6 posteggi settore non alimentare (POSTEGGI 1-2-4-7-9-10)

MERCATO STAGIONALE:(dal 01.07 al 31.08) P.zza Vittorio Veneto – P.zza Giustizia n° 10 posteggi:

- n° 4 settore alimentare (POSTEGGI 3-8-5-11)
- n° 6 posteggi settore non alimentare (POSTEGGI 1-2-4-7-9-10)

CAPO VIII – NORME E DIRETTIVE

Art. 26 Disposizioni per lo svolgimento del mercato

Nella giornata di GIOVEDÌ , nell'area indicata nella planimetria allegato "A", si svolge il mercato settimanale di merci varie denominato **ANNUALE**;

nella giornata di GIOVEDÌ nell'area indicata nella planimetria allegato "B", **nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto** di ogni anno, si svolge il mercato settimanale di merci varie denominato **STAGIONALE** . Qualora il periodo di cui sopra non comprendesse 9 giornate di mercato, è facoltà dell'Amministrazione comunale anticipare o posticipare di una giornata il periodo, per il raggiungimento delle 9 giornate.

Il numero dei posteggi ed il loro dimensionamento è indicato nel precedente articolo.

Art. 27 Rilascio della concessione del posteggio

La concessione del posteggio è rilasciata ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art.8 ed ha una durata di dieci anni che può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato entro 60 giorni dalla scadenza.

L'Amministrazione comunale entro 120 giorni dalla scadenza della concessione, provvede ad inviare avviso ai titolari delle concessioni interessate alla scadenza.

La mancata comunicazione di rinnovo da parte degli interessati nei termini di cui sopra, si intenderà come rinuncia alla concessione di posteggio.

Art. 28 Personale preposto alla direzione del mercato

Alla direzione del mercato è preposto il personale appartenente all'Ufficio di Polizia Locale, al quale spetta il compito di curare l'andamento logistico ed amministrativo.

Art. 29 Operazioni di accesso e sgombero del mercato

I titolari di posteggio dovranno accedere al mercato non prima delle ore 07,00 e non oltre le ore 08,00 per il mercato annuale; non prima delle ore 06,30 e non oltre le 07,30 per il mercato stagionale. Dopo tali orari i posteggi eventualmente liberi saranno assegnati agli operatori spuntisti, senza che il titolare possa vantare alcun diritto. **L'operatore spuntista** non potrà accedere al mercato prima di tale orario e comunque dovrà attendere l'incaricato della direzione del mercato per l'assegnazione del posteggio.

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 07,30 alle ore 13,00 per il mercato annuale e dalle ore 07,00 alle ore 13,00 per il mercato stagionale.

Lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro le ore 13,30 per entrambi i mercati.

L'Amministrazione comunale potrà, in occasioni o ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati, anche su richiesta delle rappresentazioni provinciali di categoria.

Art. 30 Battitore

Non è consentito lo svolgimento dell'attività con il sistema del "BATTITORE"

Art. 31 Spunta giornaliera.

L'occupazione dei posteggi nelle aree mercato deve essere effettuata entro gli orari appositamente stabiliti all'art. 29; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori su aree pubbliche presenti per la spunta.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione in originale deve essere mostrata all'incaricato la direzione di mercato e l'eventuale rifiuto, mancanza o copia dell'autorizzazione, è titolo di esclusione.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:

1. Rispetto del settore merceologico;
2. Favorire l'inserimento di generi mancanti;
3. Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;

Il responsabile della direzione del mercato terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie, divise per settore merceologico, dell'ordine di spunta giornaliero:

- 1 per le presenze effettive, ovvero si registreranno gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività;
- 2 per presenze, ovvero si registreranno gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio del responsabile della direzione del mercato e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.

La graduatoria di effettiva presenza concorrerà alla determinazione per l'assegnazione di eventuali posti che si rendessero disponibili.

Art. 32 Spostamento del giorno di mercato

Lo spostamento del giorno di mercato è ammesso solo per effettive esigenze pubbliche e quando il giorno coincida con una festività legalmente riconosciuta e comunque in occasione del Natale, e Capodanno. In tali occasioni il mercato viene spostato al giorno precedente non festivo con l'osservanza degli stessi orari di esercizio. In occasione della Fiera "dell'Ufficio" e qual'ora quelle di "S. Pietro" e "dell'Assunta" si svolgano in giorno infrasettimanale, il previsto mercato settimanale è sospeso.

Nel caso di spostamento del giorno di mercato l'eventuale assenza non verrà conteggiata a nessun fine.

Art. 33 Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato

I casi di soppressione o variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale. La riduzione o l'ampliamento del mercato è deliberata dalla Giunta Comunale.

Il Responsabile del procedimento comunica alla Regione l'eventuale soppressione del mercato o riduzione dei posteggi esistenti, indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dalla Giunta Comunale. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamato il Consiglio comunale che disporrà la riassegnazione dei posteggi con le seguenti modalità:

- 1.osservanza dei settori merceologici;
- 2.osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
- 3.necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;
- 4.anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- 5.anzianità di iscrizione al registro imprese.

CAPO IX – DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

Art. 34 Definizione delle fiere

In generale per fiere od iniziativa analoga si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

Sono considerate:

Fiera specializzata la manifestazione dove almeno il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari;

Fiera locale la manifestazione come la precedente che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartieri.

Art. 35 Aree per le manifestazioni fieristiche

Le aree destinate alle fiere sono individuate dall'Amministrazione comunale e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

L'Amministrazione comunale può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

Art. 36 Disposizioni generali per l'assegnazione dei posteggi

Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

1. Maggior numero di presenze effettive nella fiera
2. Maggior numero di presenze nella fiera
3. Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese

A parità dei predetti titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo del Comune. Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore ovvero sulla base del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione.

Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse.

Ogni operatore non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

La concessione del posteggio ha la durata limitata ai giorni stabiliti per la fiera.

Art. 37 Calendario delle fiere, sagre o manifestazioni

Ogni anno, dalle ore 07,00 alle ore 17,00, in P.zza Vittorio Veneto, P.zza Giustizia, Via A. Figura, Via San Vincenzo, Località S. Maria si svolgono le seguenti fiere:

- **Fiera dell'Ufficio** (quarto mercoledì di quaresima – POSTEGGI nr. 50);
- **Fiera di S. Pietro** (domenica in occasione ricorrenza patronale di S. Pietro- POSTEGGI nr. 60);
- **Fiera dell'Assunta**(15 agosto – POSTEGGI NR. 70).

L'Amministrazione comunale potrà altresì autorizzare lo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche in occasione di particolari ed occasionali manifestazioni.

Art. 38 Modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione dei posteggi

La domanda intesa ad ottenere la concessione dei posteggi in occasione di fiere, sagre o mercati in occasione di festività locali, va redatta in competente carta legale e deve pervenire al Comune, mediante lettera raccomandata o consegnata direttamente all'ufficio protocollo, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e deve contenere:

1. Generalità o ragione sociale
2. Nazionalità
3. Codice fiscale
4. Indirizzo o sede legale
5. Estremi dell'autorizzazione abilitante al commercio su aree pubbliche (n° data e autorità che ha rilasciato l'autorizzazione)
6. N° e data di iscrizione al registro delle imprese attestante il periodo di anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche
7. I prodotti che si intendono porre in vendita
8. Le dimensioni del banco
9. Indicazioni delle presenze nelle precedenti manifestazioni.

I posteggi verranno assegnati ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 114/98, provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti della disponibilità dei posteggi precedentemente indicati.

Art. 39 Formulazione della graduatoria delle domande presentate

A seguito della presentazione delle domande viene formata una graduatoria per ogni edizione della fiera, secondo i seguenti criteri di priorità:

1. Al richiedente con maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito della fiera
2. Al richiedente con maggior numero di presenze nella fiera
3. Al richiedente con maggior anzianità di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle Imprese.

A parità dei precedenti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera, l'Amministrazione comunale pubblicherà la graduatoria sulla base dei criteri sopra indicati.

Art. 40 Assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera

Trascorse le ore 07.00, i posteggi non occupati dagli operatori nella graduatoria, verranno assegnati agli operatori presenti ed in possesso della prescritta autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, secondo il criterio del maggior numero di presenze **effettive** maturate nell'ambito della fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio.

Art. 41 Condizioni per l'utilizzo del posteggio

Condizione per l'utilizzo del posteggio è il pagamento anticipato della tassa occupazione suolo pubblico e raccolta e smaltimento rifiuti, secondo le tariffe e modalità stabilite dall'apposito regolamento.

CAPO X – ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

Art. 42 Aree sparse

Non ricorrendo alcuna pubblica necessità distributiva, non si evidenziano, sul territorio comunale, aree pubbliche o private concesse ad uso gratuito, da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'insediamento di singole unità commerciali.

L'eventuale istituzione di posteggi isolati potrà essere deliberata con provvedimento della Giunta Comunale, in osservanza alle norme del presente regolamento e il contenuto del provvedimento di istituzione, diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 43 Aree per esercizio temporaneo o occasionale

Manifestazioni temporanee – sono quelle manifestazioni non istituzionali, in quanto organizzate da comitati o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.

Su specifiche richieste di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammessa la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici locali e/o di dolci, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia.

Il numero dei posteggi varia a seconda dell'organizzazione della manifestazione e comunque è contenuta ad un massimo di 20 operatori.

Art. 44 Produttori agricoli

Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare ai produttori agricoli.

L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento per quanto concerne l'uso dei posteggi, l'orario di vendita e l'esercizio del commercio itinerante.

Art. 45 Artigiani e mestieri ambulanti

L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni di propria produzione, oltre all'iscrizione ai registri di cui agli artt. 121 o 124 del TULPS, è soggetto alle norme del presente regolamento previste per l'occupazione e l'uso dei posteggi e per l'esercizio del commercio itinerante.

L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma ambulante deve comunque contenersi tra le ore 7,00 e le ore 24.00.

CAPO XI – DISPOSIZIONI IGIENICHE - SANITARIE

Art. 46 Attrezzature ed esposizione della merce

I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità. In ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.

E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.

Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno dello posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Art. 47 Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile il quale deve essere attrezzato con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art. 48 Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

1 Prodotti surgelati o congelati: Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.

2 Carni fresche e prodotti a base di carne: Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- * devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;

- * i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;

- * è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;

- * si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;

- * le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.

3 Prodotti di gastronomia: per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- * il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;

- * è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;

- * nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";

- * i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.

4 Prodotti della pesca: Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- * i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
- * è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
- * si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
- * le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.

5 Molluschi bivalvi vivi: Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- * avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
- * idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
- * avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
- * è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.

6 Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi: La vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.

7 Vendita di funghi: La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.

8 Vendita del pane: La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

9 Somministrazione: Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 50 Abrogazioni

Con l'approvazione delle presenti norme viene abrogata ogni altra disposizione regolamentare od ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 51 Consultazioni delle parti sociali

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21 marzo 2000 n°15, come modificato dalla L.R. 8/2008, per l'esame e per l'approvazione dei seguenti provvedimenti relativi all'attività di commercio su aree pubbliche:

1. Programmazione dell'attività
2. Definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree
3. Istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere
4. Il numero dei posteggi
5. Definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi
6. Definizione dei criteri per la determinazione dei canoni per l'occupazione suolo pubblico
7. Predisposizione dei regolamenti comunali

devono essere obbligatoriamente sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche.

Art. 52 Norme di rinvio

Per quanto altro non indicato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs 114/98 e nella L.R. n. 15/2000, così come modificata dalla L. R. 8/2008.

Il presente regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.09.2008 con atto n. 32 .

E' stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 06.10.2008 al 20.10.2008

E' entrato in vigore il giorno 21.10.2008

Vilminore di Scalve, lì 24.10.2008

Il Segretario Comunale

Dott. Alletto Salvatore

INDICE

CAPO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Art. 1 Applicazione della normativa
- Art. 2 Defizioni
- Art. 3 Autorizzazioni
- Art. 4 Concessioni dei posteggi

CAPO II ORGANI PREPOSTI

- Art. 5 Competenze amministrative

CAPO III PROGRAMMAZIONE

- Art. 6 Obiettivi
- Art. 7 Orario di attività

CAPO IV RILASCIO AUTORIZZAZIONI

- Art. 8 Procedura di rilascio
- Art. 9 Subingresso
- Art. 10 Sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art. 11 Sanzioni
- Art. 12 Dimostrazione del titolo ed informazioni

CAPO V POSTEGGI

- Art. 13 Posteggi
- Art. 14 Produttori agricoli
- Art. 15 Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio
- Art. 16 Uso del posteggio
- Art. 17 Condotta dei venditori
- Art. 18 Indennizzo, rimborsi, responsabilità
- Art. 19 Circolazione all'interno delle aree
- Art. 20 Canone di occupazione e di concessione
- Art. 21 Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio

CAPO VI ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 22 Direttive per l'esercizio in forma itinerante
- Art. 23 Tempi e modalità di sosta

CAPO VII DETERMINAZIONE E DIMENSIONAMENTO AREE

- Art. 24 Determinazione dell'ampiezza delle aree pubbliche
- Art. 25 Dimensionamento dell'area da destinare al mercato settimanale

CAPO VIII NORME E DIRETTIVE

- Art. 26 Disposizioni per lo svolgimento del mercato
- Art. 27 Rilascio della concessione del posteggio
- Art. 28 Personale preposto alla direzione del mercato
- Art. 29 Operazioni di accesso e sgombero del mercato
- Art. 30 Battitore
- Art. 31 Spunta Giornaliera
- Art. 32 Spostamento del giorno di mercato
- Art. 33 Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato

CAPO IX DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

- Art. 34 Definizione delle Fiere
- Art. 35 Aree per le manifestazioni fieristiche
- Art. 36 Disposizioni generali per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 37 Calendario delle Fiere e sagre
- Art. 38 Modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 39 Formulazione della graduatoria delle domande
- Art. 40 Assegnazione dei posteggi non occupati
- Art. 41 Condizioni per l'utilizzo del posteggio

CAPO X ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

- Art. 42 Aree sparse
- Art. 43 Aree per esercizio temporaneo o occasionale
- Art. 44 Produttori agricoli
- Art. 45 Artigiani e mestieri ambulanti

CAPO XI DISPOSIZIONI IGIENICHE SANITARIE

- Art. 46 Attrezzature ed esposizione della merce
- Art. 47 Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari
- Art. 48 Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 49 Osservanza degli altri regolamenti comunali
- Art. 50 Abrogazioni
- Art. 51 Consultazioni delle parti sociali
- Art. 52 Norme di rinvio